



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 6 febbraio 2009

*Alla FICEI – Federazione Italiana Consorzi ed Enti
di Industrializzazione
Via degli Uffici del Vicario 49
00186 Roma*

Prot. 25/I/0001708

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Libro Unico del Lavoro – Enti pubblici economici – obbligo di istituzione.

La FICEI, Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti circa l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di Libro Unico del Lavoro. In particolare, tenuto conto che l'art. 39 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) sancisce l'obbligo dell'istituzione e tenuta del Libro e che i Consorzi in questione hanno natura di Enti pubblici economici, si chiede se gli stessi siano interessati dalla nuova normativa. La questione, evidentemente, involge tutta la categoria degli *Enti pubblici economici* ai quali, come noto, si applica la disciplina di carattere lavoristico prevista per i datori di lavoro privati.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Un Ente pubblico economico è un Ente dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente. L'applicazione della disciplina del lavoro privato agli Enti pubblici economici appare giustificata dal fatto che gli stessi operano sul mercato analogamente alle comuni imprese e necessitano di una maggiore flessibilità di adattamento ai cambiamenti del mercato stesso.

Tali soggetti giuridici restano tuttavia degli Enti pubblici, in cui gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'Ente, Ministeri cui spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza.

Ciò premesso, va rilevato che per gli Enti pubblici economici il Legislatore aveva precisato il coinvolgimento nella disciplina delle comunicazioni al Centro per l'impiego. L'art. 9 *bis* del D.L. n.

510/1996, conv. da L. n. 608/1996 (come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006) prevede infatti che a tale comunicazione sono tenuti “*i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, **gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni***”. Ciò invece non avviene per quanto concerne la disciplina in materia di Libro unico del Lavoro. In tale sede, infatti, gli Enti pubblici economici non sono menzionati, mentre è previsto che alla normativa sul Libro Unico sia tenuto esclusivamente “*il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico*”, escludendo pertanto, così come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 20/2008, ogni altro soggetto giuridico.

Ne deriva, pertanto, che la categoria degli Enti pubblici economici, di cui fanno parte i Consorzi in questione, possa ritenersi esclusa dalla disciplina in materia di Libro Unico del Lavoro. Ciò non toglie che tali Enti possano adottare modalità di tenuta della documentazione in questione in maniera del tutto analoga a quanto previsto per i datori di lavoro privato, garantendo il rispetto degli altri obblighi di legge cui gli stessi sono comunque sottoposti, a partire dalla disciplina di cui alla L. n. 4/1953 concernente la consegna del prospetto paga ai lavoratori.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP